

POLIZZA INFORTUNI

PREMESSA

**Premesso che:**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura agisce nell'interesse e per conto dei propri Tesserati, garantendo l'assicurazione per i rischi Infortuni, Morte, Invalidità Permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, Morte del cane, Furto delle armi.**

**Tali coperture operano a favore di chi sia munito d'idoneo documento di legittimazione.**

**La garanzia s'intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n.157 art.12 dell'11/02/1992 sulla caccia e cattura autorizzata di selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia.**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una copertura adeguata rispetto alle predette esigenze.**

**Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento.**

**Costituiscono parte integrante della polizza la convenzione e gli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia:**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura  
Via Giorgio Arcoleo, 14/b cap90127 città Palermo  
in persona del presidente P.T.**

**e dalla:**

**LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.  
Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano (MI)  
in persona del legale rappresentante P.T.**

**designate per brevità nel testo rispettivamente con le parole:  
Contraente e Compagnia.**

**CONTRAENTE**

**LIGURIA  
Società di Assicurazione S.p.A.  
L'Agente**

**POLIZZA INFORTUNI**

**CONVENZIONE**

**Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione**

La presente convenzione è stipulata con l'Associazione Siciliana Caccia e Natura per la durata d'anni 3 (tre), con inizio dalle ore 24:00 del 01/02/2012 al 31/01/2015.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di giorni 60 (sessanta) prima della scadenza della convenzione, la stessa è prorogata per la durata di un anno, e così in seguito.

**Art. 2 Durata e decorrenza della copertura**

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno durata di 365 giorni (366 giorni in caso d'anno bisestile) e decorre dalle ore 24:00 del giorno d'avvenuto pagamento con bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. L'Associazione Siciliana Caccia e Natura dichiara, sotto la propria incondizionata responsabilità di avere attivato il Conto corrente postale n. 23919988 che tutte le coperture assicurativa verranno operate esclusivamente su tale conto.

**Art. 4 Foro competente – clausola arbitrale.**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, per le quali è competente il foro di residenza o sede del convenuto o dell'Associazione Siciliana Caccia e Natura, ovvero quello del luogo, ove ha sede l'Agenzia a cui è assegnata la polizza, inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti in contesa e il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza d'accordo dal Presidente del Tribunale del Foro d'appartenenza, il quale nominerà anche l'arbitro, della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta fatta Le dall'altra parte, con lettera raccomandata A/R.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine di spese, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura, ma sempre con osservanza del rispetto del principio del contraddittorio, la sede del Collegio sarà il Foro d'appartenenza.

**Art. 5 Recessione del contratto**

La Compagnia può recedere dal contratto d'assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 Durata e decorrenza della Convenzione.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## POLIZZA INFORTUNI

### DEFINIZIONI GENERALI

Le Parti convengono, nel testo che segue che s'intende per:

●ASSICURAZIONE	Il contratto d'assicurazione.
●ASSICURATO	Soggetto/i il/i cui interesse/i è/sono protetto/i dall'assicurazione. Tali s'intendono i titolari di tessera e guardie giurate ecologico venatorie volontarie (GG.VV.) regolarmente iscritti presso l'Associazione per i quali sia data comunicazione da parte della contraente con modalità previste dalla presente convenzione.
●ATTIVITA' ASSICURATA	L'esercizio della caccia come regolato da leggi e da regolamenti in vigore: attività di tiro anche agonistico, raccolta funghi e tartufi, pesci con ami, pulizia armi, costruzione capanni contro predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
●CONTRAENTE	L'Associazione Siciliana Caccia e Natura che stipula a favore di coloro che saranno i suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
●SOCIETA'	LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.
●POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
●PREMIO	La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta dall'Associazione Siciliana Caccia e Natura alla LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A
●DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE	I documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario.
●SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
●FRANCHIGIA	L'importo prestabilito che, in caso di danno, nei termini e alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'assicurato.
●RISARCIMENTO	La somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
●INDENNIZZO O INDENNITA'	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
●LIMITE DI INDENNIZZO	La somma massima dovuta dalla Compagnia.
●NORMATIVA SULLA CACCIA	Leggi e regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
●GG.V.V	Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria

CONTRAENTE

**LIGURIA**  
*Società di Assicurazione S.p.A.*  
L'Agente

**POLIZZA INFORTUNI**

**SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE –  
DEFINIZIONI**

- |  |   |
|--|---|
| <p>● <b>INFORTUNIO</b></p>             | <p>Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.</p>   |
| <p>● <b>INVALIDITA' PERMANENTE</b></p> | <p>La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività effettivamente esercitata.</p>  |
| <p>● <b>INVALIDITA' TEMPORANEA</b></p> | <p>La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.</p>   |
| <p>● <b>DIARIA</b></p>                 | <p>La somma assicurata per ogni giorno di Inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero.</p>   |
| <p>● <b>MALATTIA</b></p>               | <p>Ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.</p>  |
| <p>● <b>ISTITUTO DI CURA</b></p>       | <p>Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.</p> |
| <p>● <b>RICOVERO</b></p>               | <p>Permanenza in istituto di cura con pernottamento od in day hospital.</p>   |
| <p>● <b>GG.V.V</b></p>                 | <p>Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria</p>   |

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## **POLIZZA INFORTUNI**

<b>SEZIONE INFORTUNI - LESIONI ALLE PERSONE - NORME GENERALI</b>
--

### **Art. 1 Soggetti Assicurati**

L'Assicurazione è prestata a favore dei Tesserati dell'ASSOCIAZIONE Siciliana Caccia e Natura possessori di:

- Tessera Tipo 0
- Tessera Tipo 1
- Tessera Tipo 2 e GG.VV.

### **Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia garantisce all'assicurato il pagamento delle somme pattuite con l'Associazione Siciliana Caccia e Natura, in relazione alla tipologia di tessera posseduta dall'Assicurato, per gli infortuni subiti durante l'esercizio dell'Attività venatoria prevista dalla presente polizza. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente contestabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, oppure un'inabilità temporanea dalla quale scaturisce necessità di ricovero, liquidabili nei limiti previsti.

Sono considerati infortuni anche:

- a) i colpi di sole, di calore e di freddo;
- b) l'assideramento od il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno di serpenti;
- d) l'annegamento;
- e) gli infortuni subiti in caso di malore o di incoscienza;
- f) gli infortuni sofferti per imprudenza o negligenza, anche gravi (a deroga dell'art. 1900 del Codice Civile), anche nell'uso delle armi durante l'esercizio dell'attività venatoria come assunto in polizza;
- g) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell'esercizio dell'attività coperte dall'Assicurazione;
- h) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso della guida d'imbarcazione azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 (tre) cavalli fiscali per la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l'attività venatoria.

### **Art. 3 Attività Assicurate**

La presente Assicurazione opera per gli infortuni derivati dallo svolgimento delle seguenti attività sportive per tutto l'anno, salvo che le Leggi o Decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene l'infortunio prevedano periodi determinati per svolgere l'attività che ha cagionato l'infortunio;

in tale caso l'infortunio viene indennizzato solo se avvenuto nei periodi autorizzati:

- a) caccia praticata conformemente alle Leggi;
- b) caccia e cattura autorizzata di selvatici;
- c) partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofilo-venatoria;
- d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
- e) addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati od autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- f) ricerca cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- g) esercizio della Pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- h) caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
- i) attività di raccolta tartufi, funghi se prevista nella tessera associativa;
- j) prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla L'Associazione Siciliana Caccia e Natura;
- k) operazione di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
- l) costruzione e/o sistemazione di capanne di caccia;
- m) attività di recupero ambientale, tabella tura e censimento.

## **POLIZZA INFORTUNI**

### **Art. 4 Rischi esclusi**

#### **Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni:**

- a)causati dalla guida ed uso di veicoli e natanti, con l'esclusione dei casi al punto (b) del precedente art. 3 e del punto (h) dell'art. 2;
- b)causati da guerre ed insurrezioni, tumulti popolari, alluvioni, inondazioni, da atti violenti, risse ed aggressioni cui l'assicurato abbia preso parte come attore o come provocatore da violazioni di Leggi e Regolamenti comuni o specifici dell'attività coperta dall'Assicurazione;
- c)causati da operazione chirurgica, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d)da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturale o provocati dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- e)dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile (quali a puro titolo indicativo e non limitativo: avvelenamenti da morso di serpenti, rabbia silvestre, tetania muscolare);
- f)sofferti in caso di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinata da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché in conseguenza di partecipazioni ad imprese temerarie, con esclusione degli atti di solidarietà umana di cui al punto (g) precedente;
- g)derivanti dall'uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della Caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori nonché dal confezionamento delle munizioni;
- h)avvenuti durante gli spostamenti da verso e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell'assicurazione.

### **Art.5 Criteri Indennizzabili**

**La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette od esclusive dell'infortunio.**

**Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 7 sono diminuite tenendo conto del grado d'Invalidità Permanente. Inoltre, al compimento dell'75° anno di età le somme assicurate si intendono ridotte ad € 52.000,00 sia per morte che per invalidità Permanente, non saranno operanti la garanzie accessorie diaria da ricovero, diaria da gesso od apparecchiatura gessata spese sanitarie**

### **Art. 6 Caso Morte**

**L'Infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell'Assicurato e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, non oltre due anni dal giorno dell'Infortunio; la LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari designati od, in effetto di designazione, agli eredi dell'assicurato, in parti uguali, la somma indicata in polizza per il caso morte da Infortunio.**

**L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.**

### **Art. 7 Invalidità Permanente**

**L'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, non oltre due anni dal giorno dell'Infortunio.**

**A) Se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente definitiva totale, la LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. corrisponde la somma assicurata.**

**B) Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, L'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente che va accertato facendo riferimento ai valori riportati nella tabella ANIA**

**Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.**

## **POLIZZA INFORTUNI**

**C)Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri di seguito indicati:**

•nel caso di minorazione, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazione diverse da quelle elencate alla lettera B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

•nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici ed/od articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

•nel caso in cui l'Invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**D)La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento).**

**Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla qualificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.**

**Qualora l'Invalidità Permanente sia di grado pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% (cento per cento) della somma assicurata, senza deduzione delle franchigie previste da successivo Art. 8 Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente.**

**Inoltre, per i casi non menzionati si applicherà un Indennizzo pari al grado d'Invalidità tenendo conto della Tabella A.N.I.A.**

### **Art. 8 Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente**

**L'invalidità permanente pari od inferiore al 5% non è dovuto alcuno indennizzo; per L'invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.**

**CONTRAENTE**

**LIGURIA  
Società di Assicurazione S.p.A.  
L'Agente**

**POLIZZA INFORTUNI**

**SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE –  
SOMME ASSICURATE**

***Capitali assicurati per Titolari di Tessera Tipo 0***

Euro 60.000,00	Caso morte.
Euro 60.000,00	Caso di Invalidità Permanente.
Euro 15,00	Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 15,00	Diaria giornaliera da gesso od immobilizzazione. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.

***Capitali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 1***

Euro 70.000,00	Caso morte
Euro 70.000,00	Caso di Invalidità Permanente.
Euro 20,00	Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero. L'Indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 20,00	Diaria giornaliera da gesso od immobilizzazione. L'Indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 45 (quaranta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.

***Capitali assicurati per Titolari di Tessera Tipo 2 e GG:VV***

Euro 1300.000,00	Caso morte.
Euro 1300.000,00	Caso di Invalidità Permanente.
Euro 50,00	Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 30,00	Diaria giornaliera da gesso od immobilizzazione. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.

L'invalidità permanente pari od inferiore al 5% non è dovuto alcuno indennizzo; per l'invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

**SEZIONE INFORTUNI - LESIONI ALLE PERSONE -  
FAC-SIMILE DELLA LETTERA DI AVVISO DI SINISTRO**

**RACCOMANDATA A.R.**

**A Spett.le**  
**LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.**  
Agenzia di.....  
Via.....n.....  
cap.....Località.....

Li.....,il.....

**Oggetto: Denuncia di sinistro su polizza INFORTUNI N. ....**  
**Contraente.....-Agenzia.....**  
**Assicurato.....**

**Il sottoscritto, nella qualità di .....(Contraente - Assicurato - Beneficiario - ...) della polizza**  
**indicata in oggetto, comunica che in data..... alle ore .....**  
**in località.....mentre l'Assicurato**  
**Sig.....**  
**(descrivere l'attività che l'Assicurato stava svolgendo)**

.....  
.....  
.....  
**ha subito il seguente Infortunio (descrivere come è avvenuto il fatto e quali lesioni ne sono derivate)**

.....  
.....  
.....  
**Allego (oppure: Mi riservo di inviarVi) la seguente documentazione medica:**

.....  
.....  
.....  
**Per quanto altro fosse pertinente ed utile all'espletamento della pratica, Vi comunico i seguenti recapiti:**

**- Abitazione (indirizzo e numero telefonico)**

.....  
.....  
.....  
**- Luogo di lavoro (indirizzo e numero telefonico)**

**Distinti saluti**

.....  
**(firma)**

**Cognome e Nome.....**  
**Via.....n.....**  
**cap.....Località.....**  
**Tel. .... / .....**

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

### **PREMESSA**

#### **Premesso che:**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura agisce nell'interesse e per conto dei propri Tesserati, garantendo l'assicurazione per i rischi di Responsabilità Civile Terzi, Morte e Lesioni del cane, Furto e scoppio dell'Arma. Tali coperture operano a favore di chi sia munito d'idoneo documento di legittimazione.**

**La garanzia s'intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n.157 art.12 dell'11/02/1992 sulla caccia e cattura autorizzata di selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia .**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una copertura adeguata rispetto alle predette esigenze.**

**Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento.**

**Costituiscono parte integrante della polizza la convenzione e gli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia:**

**L'Associazione Siciliana Caccia e Natura  
Via Giorgio Arcoleo, 114/b cap90127 città Palermo  
in persona del presidente P.T.**

#### **e dalla:**

**LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.  
Via Senigallia, 18/2 – 20161 Milano (MI)  
in persona del legale rappresentante P.T.**

**designate per brevità nel testo rispettivamente con le parole:  
Contraente e Compagnia.**

### **CONTRAENTE**

**LIGURIA  
Società di Assicurazione S.p.A.  
L'Agente**

**CONVENZIONE**

**Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione**

La presente convenzione è stipulata con per la durata d'anni 3 (tre), con inizio dalle ore 24:00 d L'Associazione Siciliana Caccia e Natura del 01/02/2012 al 31/01/2015.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di giorni 60 (sessanta) prima della scadenza della convenzione, la stessa è prorogata per la durata di un anno, e così in seguito.

**Art. 2 Durata e decorrenza della copertura**

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno durata di 365 giorni (366 giorni in caso d'anno bisestile) e decorre dalle ore 24:00 del giorno d'avvenuto pagamento con bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. L'Associazione Siciliana Caccia e Natura dichiara, sotto la propria incondizionata responsabilità di avere attivato il Conto corrente postale n. 23919988 che tutte le coperture assicurativa verranno operate esclusivamente su tale conto.

**Art. 4 Foro competente – clausola arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, per le quali è competente il foro di residenza o sede del convenuto o dell'Associazione Siciliana Caccia e Natura, ovvero quello del luogo, ove ha sede l'Agenzia a cui è assegnata la polizza, inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convezione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti in contesa e il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza d'accordo dal Presidente del Tribunale del Foro d'appartenenza, il quale nominerà anche l'arbitro, della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta fatta Le dall'altra parte, con lettera raccomandata A/R.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine di spese, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura, ma sempre con osservanza del rispetto del principio del contraddittorio, la sede del Collegio sarà il Foro d'appartenenza.

**Art. 5 Recessione del contratto**

La Compagnia può recedere dal contratto d'assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 Durata e decorrenza della Convenzione.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

### DEFINIZIONI GENERALI

Le Parti convengono, nel testo che segue che s'intende per:

●ASSICURAZIONE	Il contratto d'assicurazione.
●ASSICURATO	Soggetto/i il/i cui interesse/i è/sono protetto/i dall'assicurazione. Tali s'intendono i titolari di tessera e guardie giurate ecologico venatorie volontarie (GG.VV.) regolarmente iscritti presso l'Associazione per i quali sia data comunicazione da parte della contraente con modalità previste dalla presente convenzione.
●ATTIVITA' ASSICURATA	L'esercizio della caccia come regolato da leggi e da regolamenti in vigore: attività di tiro anche agonistico, cinofilia protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesci con ami, pulizia armi, costruzione capanni contro predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
●CONTRAENTE	L'Associazione Siciliana Caccia e Natura che stipula a favore di coloro che saranno i suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
●SOCIETA'	LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.
●POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
●PREMIO	La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta dall'Associazione Siciliana Caccia e Natura alla LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A
●DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE	I documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario.
●SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
●FRANCHIGIA	L'importo prestabilito che, in caso di danno, nei termini e alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'assicurato.
●RISARCIMENTO	La somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
●INDENNIZZO O INDENNITA'	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
●LIMITE DI INDENNIZZO	La somma massima dovuta dalla Compagnia.
●NORMATIVA SULLA CACCIA	Leggi e regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
●GG.V.V	Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria

CONTRAENTE

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**DEFINIZIONI**

●R.C.T.	<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>
●ASSICURATO	<b>il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</b>
●ASSICURAZIONE	<b>il contratto di assicurazione</b>
●CONTRAENTE	<b>il soggetto che stipula l'assicurazione</b>
●FRANCHIGIA	<b>la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato</b>
●INDENNIZZO	<b>la somma dovuta dalla società in caso di sinistro</b>
●MASSIMALE	<b>il massimo esborso della società per uno o più sinistri verificatosi in uno stesso periodo annuo di assicurazione</b>
●POLIZZA	<b>il documento che prova l'assicurazione</b>
●PREMIO	<b>la somma dovuta dal contraente alla società</b>
●SINISTRO	<b>il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione</b>
●SCOPERTO	<b>la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato</b>
●SOCIETA'	<b>LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.</b>
●GG.V.V	<b>Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria</b>

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NORME GENERALI**

#### **Art. 1 Soggetti Assicurati**

L'Assicurazione è prestata a favore dei Soci tesserati all'Associazione Siciliana Caccia e Natura, possessori di:

- Tessera Tipo 0
  
- Tessera Tipo 1
  
- Tessera Tipo 2 e GG.VV.

#### **Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, od animali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

#### **Art. 3 Rischi Assicurati**

La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, come da precedente art.2, durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che le leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel quale caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:

- caccia praticata conformemente alle Leggi;
  
- caccia e cattura autorizzata di selvatici;
  
- partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
  
- . addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
  
- .ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
  
- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
  
- caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
  
- prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzati dalla ASSOCIAZIONE ;
  
- operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
  
- scoppio delle canne del fucile nell'esercizio dell'attività venatoria nei periodi consentiti di legge;
  
- costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
  
- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.

**Art. 4 Esclusioni:**

**Sono esclusi dalla garanzia :**

**A) - 1 i danni imputabili all'accompagnatore in attività venatoria ed in tale sua qualità specifica di cui all'art. 21 della legge sulla caccia; I danni imputabili alla conduzione del cane, degli animali da caccia di proprietà del assicurato salvo che nei periodi consentiti per legge nello svolgimento dell'attività venatoria.**

**- 2 i danni che siano conseguenze naturali delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di Leggi dalle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;**

**- 3 i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla Legge;**

**B) - Conseguenti a :**

**- 1 inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;**

**- 2 interruzione, impoverimento, deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;**

**- 3 alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.**

**C) - 1 Da proprietà o uso di:**

**- 2 Veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essi equiparante;**

**- 3 Natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;**

**- 4 Aeromobile;**

**- 5 Veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.**

**D) - 1 Alle opere di costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**

**- 2 Alle cose che l'Assicurato detenga o possiede a qualsiasi titolo;**

**- 3 Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**

**- 4 Ai mezzi di trasporto sotto carico scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tale operazione;**

**- 5 Alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.**

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

**E) – 1 A condutture ed impianti sotterranei;**

– 2 A cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno;

**F) – 1 Da furto;**

– 2 A cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784; 1785 bis – 1786 del C.C;

– 3 A cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

**G) –1 Provocate da soggetti diversi dell'Assicurato;**

**H) – Cagionati da:**

– 1 Prodotti e cose dopo loro messa in circolazione;

– 2 Opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;

–3 Operazione di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori.

**I) – 1 Derivate dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;**

**L) Derivanti da :**

–1 Detenzione od impiego di esplosivi diversi da quelli inerenti l'esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori nonché dal confezionamento delle munizioni.

– 2 Trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturale o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

**M) –1 Derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.**

**Art. 5 Persone non considerate Terzi**

**Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia R.C.T.:**

**a)il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, gli animali di proprietà dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**

**b)quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**

**c)le persone che, essendo dipendenti dall'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;**

**d)i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività di cui si riferisce l'assicurazione.**

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

### **Art. 6 Obblighi in caso sinistro**

La denuncia del sinistro, con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, dei danni subiti dai terzi e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo (in duplice copia) fornito dalla Compagnia alle sezioni deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato od i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, all'Associazione Siciliana Caccia e Natura che lo inoltrerà entro 15 (quindici) giorni all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di morte o lesioni gravi la denuncia dovrà essere preceduta dal telegramma. Eventuali richieste scritte di risarcimento dovranno essere inoltrate in originale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. L'Assicurato deve trasmettere successivamente notizie, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro.

### **Art. 7 Gestioni delle Vertenze di danno spese legali**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, che civile e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né di spese di giustizia penale. La Compagnia assume in sede giudiziale la tutela attiva in Italia degli interessi dell'Assicurato danneggiato, esclusa l'ipotesi che anche il danneggiante sia iscritto alla Associazione Siciliana Caccia e Natura.

### **Art. 8 Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontaria Venatorie**

Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

### **Art. 9 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutto il mondo, esclusi USA e Canada Messico

### **Art. 10 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione, devono essere provate per iscritto.

### **Art. 11 Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 12 Foro competente**

A scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede in Italia del convenuto o del contraente, ovvero quello del luogo ove a sede l'agenzia a cui è assegnata la polizza.

### **Art. 13 Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

### **Art. 14 Limiti di età**

La garanzia è prestata per gli iscritti che rientrano nei seguenti limiti di età: dai 18 anni compiuti così come sancito dall'art.12 della Legge n.157 del 11/02/1992. Per l'esercizio del tiro al volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

### **Art. 15 Richiamo alle Leggi**

Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia, l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di regolare porto d'armi e valida licenza di caccia come previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.

Sezione Responsabilità civile verso terzi, ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

### **Art. 16 Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose od animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perdendo il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

### **Art. 17 Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

### **Art. 18 Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

### **Art. 19 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

<b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SOMME ASSICURATE</b>
--

### ***Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 0***

**Euro 750.000,00** per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo.  
**Tutela giudiziaria per abusi o vessazioni, fino ad un massimo di Euro 516,00.**

### ***Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 1***

**Euro 1.000.000,00** per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo.  
**Tutela giudiziaria per abusi o vessazioni, fino ad un massimo di Euro 774,69.**

**Euro 300,00** rapina e scoppio delle armi durante lo svolgimento dell'attività venatoria.  
**Euro 500,00** per furto del fucile

**Euro 600,00** morte cani iscritti enci  
**euro 300,00** morte cani non iscritti enci  
per i cani di età inferiore a 3 (tre) anni o superiore ai 7 (sette) i capitali sono ridotti del 50%

E' PRESENTE IN POLIZZA: IL FURTO E SCOPPIO DELL'ARMA.  
E' PRESENTE IN POLIZZA: LA MORTE DEL CANE.

### ***Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 2 e GG.VV***

**Euro 1.500.000,00** per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo.  
**Tutela giudiziaria per abusi o vessazioni, fino ad un massimo di Euro 2.500,00.**

**Euro 1000,00** per furto delle armi  
**Euro 500,00** scoppio e rapina delle armi

**Euro 1000,00** morte cani iscritti enci  
**euro 500,00** morte cani non iscritti enci  
**Euro 150,00** rimborso spese di cura veterinarie  
per i cani di età inferiore a 3 (tre) anni o superiore ai 7 (sette) i capitali sono ridotti del 50%

E' PRESENTE IN POLIZZA: IL FURTO E SCOPPIO DELL'ARMA.  
E' PRESENTE IN POLIZZA: LA MORTE DEL CANE.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

## **POLIZZA**

### **SEZIONE FURTO E SCOPPIO DELLE ARMI**

#### **Condizioni particolari**

La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che le leggi e decreti od ordinamenti dello Stato, in cui avviene il sinistro, prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel quale caso, la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:

- caccia praticata conformemente alle Leggi;
- caccia e cattura autorizzata di selvatici;
- partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
- addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
- prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzati dall'Associazione Siciliana Caccia e Natura;
- operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
- scoppio delle canne del fucile nell'esercizio dell'attività venatoria nei periodi consentiti di legge;
- costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.

La Compagnia si obbliga a rimborsare tutto quanto detto, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Inoltre, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore da quella assicurata.

**CONTRAENTE**

**LIGURIA**  
**Società di Assicurazione S.p.A.**  
**L'Agente**

POLIZZA

**- LESIONI AL CANE -**

**Art. 1 Soggetti Assicurati**

**L'assicurazione è prestata a favore dei Tesserati dell'Associazione Siciliana Caccia e Natura possessori di:**

**Tessera Tipo 1**

**Tessera Tipo 2 GG.VV**

**Art. 2 Oggetto dell'assicurazione**

- **attacco di cinghiali selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia;**
- **morsi di vipere e punture di insetti;**
- **annegamento;**
- **scatti di lacci o tagliole;**
- **ferite da taglio.**

**E' convenuto che:**

- **Per i cani d'età inferiore a 3 (tre) anni o superiore a 7 (sette) anni le somme assicurate per il caso morte s'intendono ridotte del 50%;**
- **Le indennità di cui al presente articolo valgono per un solo cane e come massima disponibilità annua.**

#### **Art. 4 Obblighi in caso di sinistro**

**Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati come “cani da caccia” secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tale registrazione o denuncia od iscrizione ENCI deve documentare la razza, l'età ed il sesso dell'animale, si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che:**

**•in caso di morte del cane l'Assicurato presenti certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) d'iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI; certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di:**

**1.proprietà e/o certificati ENCI;**

**2.certificato di radiazione dall'anagrafe canina, salvo il caso d'annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;**

**3.copia della domanda di microcippatura redatta dal medico veterinario delegato dall'A.S.L.;**

**CONTRAENTE**

**LIGURIA  
Società di Assicurazione S.p.A.  
L'Agente**